

**Impugnazione proposta il 18 gennaio 2008 da C. Michail  
avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica  
22 novembre 2007, causa F-67/05, Michail/Commissione**

(Causa T-49/08 P)

(2008/C 107/47)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Christos Michail (rappresentante: avv. C. Meïdanis )

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-67/05 nella parte in cui non concede un risarcimento per il danno morale cagionatogli dalle azioni ed omissioni dell'amministrazione;
- disporre il risarcimento del danno morale del ricorrente, che ammonta a EUR 120 000;
- decidere in ordine alle spese processuali come stabilito dalla legge.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente sostiene, in sede d'impugnazione, che la sentenza impugnata ha statuito in modo erroneo sul ricorso con cui egli aveva chiesto l'annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per l'anno 2003 e della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con la quale erano stati respinti i reclami che egli aveva presentato in base all'art 90, n. 2, dello Statuto del personale.

In particolare, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») ha erroneamente negato il risarcimento del danno morale subito a causa della sua assegnazione alla direzione generale agricoltura (DG AGR) in seguito all'abolizione della Direzione generale del Controllo finanziario, da cui egli dipendeva. Secondo il ricorrente, il TFP, in ragione di un'erronea valutazione delle prove e di una motivazione contraddittoria, non ha applicato correttamente il diritto comunitario.

Il ricorrente sostiene anche che il TFP ha erroneamente omesso di statuire su una specifica questione, o, in alternativa, che la sua sentenza non è sufficientemente motivata e, di conseguenza, lede i diritti processuali fondamentali del ricorrente e costituisce una violazione del diritto comunitario

**Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 — UEFA/Commissione**

(Causa T-55/08)

(2008/C 107/48)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Union des associations européennes de football (UEFA) (Nyon, Svizzera) (rappresentanti: A. Bell e K. Learoyd, Solicitors)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullamento della decisione impugnata nella parte in cui approva, in quanto compatibile con il diritto comunitario, l'inserimento nell'elenco, nel Regno Unito, dell'intero EURO; e
- condannare la Commissione alle sue spese e alle spese sostenute dall'UEFA in relazione al procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 89/552/CEE (<sup>1</sup>) uno Stato membro può redigere un elenco di eventi sportivi o altri eventi di altro tipo considerati «di particolare rilevanza per la società». Gli eventi previsti nell'elenco non possono essere oggetto di diritti di esclusiva televisiva che privino una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE <sup>(2)</sup>, con cui la Commissione ha dichiarato che l'elenco redatto dal Regno Unito ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, che includeva l'intero girone finale del campionato europeo UEFA di calcio — l'EURO — era compatibile con il diritto comunitario.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che la decisione della Commissione:

- non è stata adottata in conformità a una procedura chiara e trasparente come prevista ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552/CEE;
- non contiene un'adeguata motivazione;
- si fonda su un manifesto errore di valutazione, dal momento che la Commissione ha concluso che le partite giocate nell'ambito dell'EURO alle quali non partecipi nessuna squadra nazionale non possono essere considerate eventi di particolare rilevanza per la società britannica;
- non contiene alcuna adeguata analisi del diritto della concorrenza o della libera circolazione dei servizi e comporta una sproporzionata e ingiustificata distorsione della concorrenza sul mercato rilevante e la restrizione della libera prestazione dei servizi di radiodiffusione;
- viola i diritti di proprietà della ricorrente, dal momento che determina una limitazione del modo in cui la ricorrente può commercializzare i diritti televisivi relativi all'EURO;
- viola il principio di proporzionalità, non essendo né adeguata né necessaria per gli obiettivi in essa enunciati, e
- viola il principio di parità di trattamento, poiché pone la ricorrente in una situazione svantaggiosa rispetto ad altri titolari di diritti.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12).

## Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 — IEA e altri/Commissione

(Causa T-56/08)

(2008/C 107/49)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrenti:* Stichting IEA Secretariaat Nederland (IEA) (Amsterdam, Paesi Bassi), Educational Testing Service Global BV (ETS-Europe) (Amsterdam, Paesi Bassi), Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) (Francoforte sul Meno, Germania), Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) (Berlino, Germania) (rappresentanti: E. Morgan de Rivery e S. Thibault-Liger, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle comunità europee

### Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare in toto la decisione 23 novembre 2007 con cui la Commissione respinge l'offerta dei ricorrenti in risposta al bando di gara n. EAC/21/2007 «Indagine europea sulle competenze linguistiche», in quanto viola la legislazione UE e si basa su manifesti errori di valutazione;
- annullare in toto la decisione con cui la Commissione ha aggiudicato l'appalto relativo a tale bando di gara al Survey-Lang Consortium, in quanto viola la legislazione UE e si basa su manifesti errori di valutazione; e
- condannare la Commissione, a norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, al pagamento delle spese del ricorrente.

### Motivi e principali argomenti

I ricorrenti hanno presentato un'offerta in risposta al bando di gara della convenuta relativo all'Indagine europea sulle competenze linguistiche (GU 2007/S 61-074161), come rettificato (GU 2007/S 109-133727). I ricorrenti impugnano la decisione 23 novembre 2007 con cui la convenuta ha respinto la loro offerta e ha aggiudicato l'appalto ad un altro offerente.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola il principio di parità di trattamento, l'art. 100, n. 1, del regolamento finanziario <sup>(1)</sup> e il capitolato d'appalto.